

del. 1)

comunicazione

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Page 1 of 2
17 LUG. 2019
Protocollo N° 15012

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RESPONSABILE AFFARI LEGALI  
ANCHE PER LA COMUNICAZIONE AL SIG. SINDACO

Si rimette la sentenza n. 489/19 emessa inter partes dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Messina, che ha parzialmente accolto le domande dei ricorrenti condannando il Comune alle spese legali e al pagamento della c.t.u. come da dispositivo.

La sentenza è erronea perché ha disatteso quanto accertato dal (2°) consulente d'ufficio nella relazione peritale, il quale, correttamente, aveva redatto lo schema delle somme ancora dovute ai dipendenti, detratte quelle già percepite per le indennità di turno, risultanti dalle buste paga, determinando nelle sue conclusioni, le seguenti somme, rispettivamente:

- Palumbo Giuseppe € 45,34
- Lo Cascio Alfio € ---
- Tizzone Rosario €227/,28
- Milici Angelo € 4,80
- Parisi Anna Maria ----
- Luppino Giovanna ----
- Vermiglio Santo € 133,58
- Pipino Saverio € 92,06
- Cacciola Rosa €205,42
- D'Angi Santino €95,27

Infatti, il mandato peritale era volto ad accertare le eventuali differenze retributive dovute ai ricorrenti, dal 2006 in poi, sottraendo i pagamenti documentati da parte resistente.

In tale calcolo era stato, infatti, escluso il cumulo dell'indennità domenicale che non può essere computata, salvo che il lavoro festivo/domenicale si collochi oltre la turnazione, come chiarito dalla sentenza n. 8458/2010 della sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Il ctu, tuttavia, in riscontro alle osservazioni sollevate dai ricorrenti, aveva redatto un ulteriore prospetto in cui veniva calcolata altresì l'indennità di turnazione da lavoro festivo, alla quale il Tribunale ha invece fatto riferimento.

Il Tribunale ha, infatti, aderito acriticamente alle note finali dei ricorrenti ritenendo che le somme erogate non potessero essere compensate in carenza di apposita domanda riconvenzionale del Comune (che, nella specie, non doveva essere proposta). Il Decidente, poi, probabilmente opera una certa confusione tra le opposte difese, in quanto rigetta una domanda riconvenzionale del Comune mai formulata.

Per comodità di verifica, si allegano le note finali depositate dalla scrivente difesa.

La sentenza è stata notificata presso il mio domicilio pec in data 11.7.19, e, pertanto, decorre il termine breve, di 30 giorni, per l'appello.

Dovrà, pertanto, valutare Codesta Amministrazione se prestare acquiescenza alla sentenza, considerata l'esiguità delle somme riconosciute a ciascun ricorrente, con i costi dell'appello e la normale alea ricorrente in ogni impugnazione.

Dati i tempi brevissimi, in caso di eventuale impugnazione, ove l'incarico venga confermato allo scrivente, si prega di darne tempestiva comunicazione.

Si allegano la sentenza, le note difensive e il decreto di liquidazione della c.t.u..

Il leggero ritardo nella comunicazione è stato determinato dall'erroneo invio a diversa amministrazione comunale e di ciò ci si scusa.

**Distinti saluti**

Avv. Arturo Merlo